

Inoltre, possono essere adottate misure urgenti per l'adeguamento ad obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. L'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, infatti, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

Infine, nelle ipotesi in cui le disposizioni comunitarie possano essere recepite in via amministrativa, la trasposizione nel nostro ordinamento avviene mediante decreto del Ministro competente per materia.

Nella relazione con la quale il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge comunitaria viene fornito un elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

La parte più rilevante dell'attività di attuazione della normativa comunitaria è consistita nell'adozione di decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie.

Nel corso del 2007, è stata completata l'attuazione delle direttive contenute negli allegati alla legge comunitaria 2005 e sono state esercitate molte delle deleghe legislative contenute nella legge comunitaria 2006 (come di seguito si osserva).

È stata altresì esercitata la nuova delega al Governo, contenuta nella legge 20 giugno 2007, n. 77 per l'attuazione delle direttive 2002/15/CE in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto e 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per le quali una precedente delega era contenuta nella legge comunitaria 2004 n. 62 del 18 aprile 2005. Il termine di scadenza della delega era fissato al 30 settembre 2007 ed i decreti legislativi di recepimento (rispettivamente d.lgs. 19 novembre 2007 n. 234, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229. e d.lgs. 17 settembre 2007 n.164) sono stati già adottati (cfr. Parte IV – par. 5).

Le direttive recepite mediante decreto ministeriale nel corso del 2007 sono state 73.

Particolare attenzione è stata riservata alle direttive riguardanti il mercato interno.

In considerazione dei risultati negativi conseguiti nel tempo dall'Italia nell'ambito dello scoreboard del mercato interno - il documento predisposto dalla Commissione Europea che evidenzia, per ciascun paese membro, il deficit di trasposizione delle direttive comunitarie -, si è ritenuto necessario intensificare gli sforzi per migliorare la nostra posizione.

In particolare, all'atto dell'insediamento del Governo in carica, in base ai dati riferibili all'attività della precedente legislatura e resi noti con lo scoreboard pubblicato a luglio 2006 (n. 15), la media europea era pari già all'1,8, mentre l'Italia figurava al penultimo posto, con 62 direttive da recepire ed un deficit del 3,8%, in costante peggioramento dal 2001.

Si trattava, con tutta evidenza, di un risultato talmente negativo da intaccare la stessa credibilità del Paese e che ha indotto il Governo a porre tra i principali obiettivi quello di invertire tale tendenza.

Si è cercato, in primo luogo, di implementare il più possibile l'attività di impulso e coordinamento delle diverse amministrazioni coinvolte nella produzione normativa di adeguamento agli obblighi comunitari (dei complessivi 104 decreti legislativi approvati in questa legislatura, fino al 31 dicembre 2007, ben 71, proposti dal Ministro delle Politiche Europee e dall'amministrazione competente per materia, hanno consentito di trasporre altrettante direttive comunitarie).

Ulteriori accorgimenti sono stati messi a punto al fine di migliorare ed accelerare i procedimenti relativi all'adeguamento dell'Italia agli obblighi comunitari. Infatti - oltre alla riduzione del termine di delega concesso al Governo nella legge comunitaria per il 2006 (dodici mesi, anziché diciotto) e nel ddl comunitaria 2007 (allineamento con il termine di recepimento) - il D.P.R. 14 maggio 2007 n. 91, Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ha previsto la nomina di 15 esperti che potranno partecipare ai tavoli di coordinamento e contribuire, con le proprie competenze tecniche, alla stesura delle disposizioni normative necessarie per adeguarsi agli obblighi comunitari.

Nonostante ciò, dopo un primo riscontro positivo con la pubblicazione dei dati relativi al primo scoreboard - (n. 15-bis di febbraio 2007) - riferibile all'attuale legislatura (l'Italia è risultata al quart'ultimo posto: con 36 direttive non recepite ed un deficit pari al 2,2%, a fronte della media europea pari all'1,2%), con il successivo, n. 16 di Luglio 2007, ancora una volta, il nostro Paese è risultato solo al terz'ultimo posto tra i 25 Stati membri, con 44 direttive ancora da recepire ed un deficit di trasposizione pari al 2,7%, mentre il livello medio di deficit degli Stati Membri era pari all'1,6%.

In considerazione dei risultati da ultimo riferiti, sono state studiate delle soluzioni ad hoc volte a risolvere il problema alla radice; a tal fine, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è stata costituita un'apposita struttura di missione, con il compito di individuare dei rimedi efficaci.

Sono state individuate preventivamente tutte le direttive - da recepire sia in via amministrativa che in via legislativa - rispetto alla cui attuazione verrà predisposto il prossimo scoreboard invernale, in pubblicazione a febbraio 2008. Inoltre, è stata sollecitata e coordinata l'azione di tutte le amministrazioni alle quali, per quanto di competenza, è stato richiesto un grande impegno per implementare sensibilmente l'attività di attuazione delle direttive, in via legislativa e, soprattutto, in via amministrativa. Infatti, si è rilevato che nelle ipotesi ove sia consentito il recepimento in via amministrativa, con decreto del Ministro competente per materia, il Ministro per le politiche europee non può in alcun modo incidere sulle altre amministrazioni statali, anche in occasione dell'approssimarsi del termine, entro il quale notificare gli strumenti di recepimento di direttive rilevanti ai fini dello scoreboard.

Pertanto, per sollecitare e monitorare i recepimenti in via amministrativa, è stato previsto, con ogni singola amministrazione, un contatto diretto attraverso il quale è stata realizzata una effettiva collaborazione volta a ridurre quand'anche non a rimuovere quegli ostacoli procedurali che rallentano i procedimenti di trasposizione.

Le singole amministrazioni hanno lavorato alacremente con l'obiettivo di notificare entro il termine ultimo fissato dalla Commissione (11 novembre 2007), il maggior numero di atti normativi di recepimento delle direttive; nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. n. 228/L, sono stati pubblicati ben 18 decreti legislativi che recepiscono direttive comunitarie.

Grazie al decisivo contributo di tutti è stato possibile ridurre fino all'1,3% il nostro deficit di trasposizione della normativa comunitaria.

Ventidue sono state le direttive non trasposte, come sarà confermato dai dati ufficiali di prossima pubblicazione della Commissione Europea. Si tratta di un risultato meritevole di attenzione, che ci pone in linea con la media degli altri Paesi europei (attualmente pari al 1,2%).

Trattasi del miglior risultato mai raggiunto dall'Italia dal 1997, anno in cui venne pubblicato il primo scoreboard del mercato interno.

I servizi della Commissione europea avrebbero dato la loro disponibilità ad utilizzare il caso italiano come una "success story", cui dedicare una particolare evidenza in occasione della divulgazione ufficiale dei dati di quest'anno.

Peraltro, il lavoro finalizzato al tempestivo recepimento ai fini dello scoreboard delle direttive rilevanti per il mercato interno, ha determinato anche la riduzione del numero delle procedure di infrazione per mancata attuazione del diritto comunitario ed alla fine 2007 il numero complessivo delle procedure di infrazione è sceso sino a 198.

A questo risultato ha, altresì, contribuito il DPCM 7 settembre 2007 recante modifica agli articoli 3 e 7 del Regolamento del consiglio dei Ministri (c.d. bollinatura comunitaria), attraverso il quale si è inteso introdurre un meccanismo di controllo della produzione normativa governativa. Più specificamente, l'iscrizione di un provvedimento all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è subordinata alla previa verifica della compatibilità dello schema con l'ordinamento comunitario, dichiarata all'atto della richiesta dall'amministrazione proponente; "il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato possono riportare all'esame del Consiglio immediatamente successivo i provvedimenti che evidenzino un palese contrasto con l'ordinamento comunitario".

Anche nel corso del 2007, per l'attuazione di obblighi comunitari si è fatto ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza. Sono stati adottati:

- ✓ il d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, recante "Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, convertito in legge dalla legge 6 aprile 2007 n. 46;
- ✓ il d.l. n. 73 del 18 giugno 2007, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 agosto 2007, n. 125 (Gazz. Uff. 14 agosto 2007, n. 188).

Con il primo decreto si è inteso porre rimedio a nove procedure d'infrazione, di cui una per mancata esecuzione di una sentenza di condanna ex art. 226 TCE, relativa al recupero di aiuti di stato erogati a società municipalizzate.

Con il secondo decreto, in attesa del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, è stato garantito il recepimento di una parte delle disposizioni ivi contenute, in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici a decorrere dal 1° luglio 2007.

Ulteriori misure volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono contenute in un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2007. Il provvedimento, che si compone di 13 articoli, contiene norme dirette a risolvere 11 procedure di infrazione, di cui: 4 allo stadio dell'atto di messa in mora; 3 del parere motivato; 1 innanzi alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE, 3 sono già state oggetto di sentenza ex art. 226 TCE.

Sono stati emanati decreti legislativi che recano sanzioni per violazioni di disposizioni comunitarie e decreti legislativi integrativi e correttivi di decreti legislativi già emanati in attuazione di direttive comunitarie (vedi prospetto che segue).

Tabella

Provvedimenti sanzionatori

Atto comunitario	Oggetto	Atto nazionale
regolamento (CE) n. 1236/2005	commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti	DECRETO LEGISLATIVO del 12 gennaio 2007
regolamento (CE) n. 1/2005	protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate	DECRETO LEGISLATIVO del 25 luglio 2007
regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93	bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni	DECRETO LEGISLATIVO del 4 ottobre 2007
regolamento (CE) n. 785/2004.	requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili	DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 197

Tabella

Provvedimenti modificativi

Atto comunitario	Oggetto	Atto nazionale
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	DECRETO LEGISLATIVO del 26 gennaio 2007, n. 6 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	DECRETO LEGISLATIVO 31-7-2007 n. 113 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163"
direttiva 2004/28/CE	codice comunitario dei medicinali veterinari	DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2007 n. 143 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193
direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE 2005/63/CE e direttiva 2006/142/CE	indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari	DECRETO LEGISLATIVO del 27 settembre 2007, n. 178 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114
direttiva 85/374/CEE direttiva 1999/34/CE direttiva 85/577/CEE direttiva 84/450/CEE direttiva 90/314/CEE direttiva 93/13/CEE direttiva 97/7/CE direttiva 98/7/CE, direttiva 97/55/CE direttiva 98/6/CE direttiva 97/5/CE direttiva 1999/44/CE direttiva 2001/95/CE	codice del consumo	DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 2007, n. 221 Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
direttiva 2003/74/CE	divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali	DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 232, recante modifiche al d.lgs. 16 marzo 2006 n. 158

Tabella

Riepilogo del recepimento delle direttive comunitarie nell'anno 2007 (periodo di riferimento: 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007)

Direttive recepite con decreto legislativo, in attuazione della delega conferita con la legge comunitaria 2005	n. 26
Direttive recepite con decreto legislativo, in attuazione della delega conferita con la legge comunitaria 2006	n. 9
Direttive recepite con decreto legislativo, in attuazione della delega conferita con la legge 20 giugno 2007 n. 77	n. 3
Direttive recepite con decreto ministeriale	n. 73
Direttive parzialmente recepite con decreto-legge	n. 1
TOTALE DIRETTIVE RECEPITE	n. 112

2.2 Leggi comunitarie 2005 e 2006: stato di attuazione delle Direttive

Le deleghe al Governo per il recepimento delle 34 direttive contenute negli allegati alla legge comunitaria 2005 sono state tutte esercitate entro il termine di scadenza, fissato al 23 agosto 2007. 6 direttive erano state recepite nel 2006. Per 2 era stata accertata la conformità del nostro ordinamento, mentre le restanti 26 sono state tutte attuate con provvedimenti già pubblicati ed entrati in vigore.

Si tratta di 28 decreti legislativi, in quanto la direttiva n. 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e la direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, sono state recepite ciascuna con 2 decreti legislativi, rispettivamente con d.lgs. 22 giugno 2007 n. 109 e d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 la prima e con d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 e d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Tra questi decreti legislativi, vi è il n. 206 del 9 novembre 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. L'Italia è stata fra i primi stati membri che hanno recepito l'importante direttiva mediante la quale è stata data sistemazione ai vari precedenti testi normativi comunitari, che disciplinavano il riconoscimento, negli Stati membri diversi da quelli di origine, delle qualifiche professionali acquisite da cittadini comunitari.

In data 17 gennaio 2007, è stata approvata dal Parlamento la legge comunitaria 2006 (legge 03 febbraio 2007, n. 13), che individua 87 direttive da attuare in via amministrativa; inoltre, ha conferito delega legislativa al Governo per il recepimento - entro il termine di dodici mesi o di sei mesi per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge - di 27 direttive, di cui 1 (la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli stati membri alla gente di mare inserita nell'allegato C) da attuarsi con regolamento di delegificazione.

Delle 27 direttive, 2 (la 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e la 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) sono state già recepite con il d.l. n. 297/06 del 27 dicembre 2006, convertito il legge 23 febbraio 2007 n. 15.

Sono stati, inoltre, adottati il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, che recepisce una parte delle disposizioni contenute nella direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed il D.M. del 3 maggio 2007 che recepisce - in via amministrativa - la direttiva 2005/64/CE sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità.

Come già precisato, per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei 6 mesi successivi, la legge comunitaria 2006 fissava il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, al 4 settembre 2007; si tratta di altre 7 direttive, per le quali è già stato adottato il decreto legislativo di recepimento (2005/32/CE, 2005/33/CE, 2005/35/CE, 2005/61/CE, 2005/62/CE, 2005/65/CE, 2005/81/CE). Per la direttiva 2005/94, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria - che si intendeva recepire mediante regolamento -, verrà conferita una nuova delega con la legge comunitaria 2007.

Quanto alle 15 direttive, per le quali la scadenza della delega al Governo per il recepimento è fissata al 4 marzo 2008 - oltre alla 2006/7/CE già recepita in parte -, si segnala che per la 2005/71/CE, relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione

di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica e per la 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, i rispettivi decreti legislativi di recepimento sono già stati approvati in via definitiva.

Per tutte le altre, i rispettivi tavoli di recepimento sono stati avviati, al fine di esercitare la delega entro il termine indicato.

2.3 La Legge comunitaria 2007

Il disegno di legge, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007", è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007; ed una volta acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni in data 22 febbraio 2007, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2007.

In data 30 marzo 2007, il provvedimento è stato presentato al Senato, dove è stato approvato con modifiche, in prima lettura, il 25 settembre 2007 (AS 1448). Il testo è stato, poi, trasmesso alla Camera dei deputati (AC 3062).

Lo schema di disegno di legge mantiene, in gran parte, la struttura delle precedenti leggi comunitarie. Contiene, inoltre, rilevanti disposizioni innovative, tra cui si segnalano:

- ✓ l'"allineamento" del termine per l'esercizio della delega legislativa con la scadenza di quello per il recepimento della direttiva;
- ✓ l'inserimento nel disegno di legge comunitaria, delle disposizioni occorrenti per dare attuazione, mediante decreto legislativo, alle decisioni-quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. "terzo pilastro" dell'Unione europea), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
- ✓ la previsione di una delega legislativa per l'emanazione di codici di settore, oltre che di testi unici, al fine di operare un riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, dando luogo ad un complesso di norme stabili ed armonizzate nei casi in cui è necessario provvedere non già alla mera raccolta delle norme esistenti, ma anche all'innovazione dell'ordinamento.
- ✓ Il testo all'esame della Camera dei Deputati - risultante dalle modifiche apportate sinora durante i lavori parlamentari - si compone di 32 articoli e di 2 allegati, che contengono complessivamente 16 direttive per il cui recepimento è conferita delega legislativa (1 in allegato A e 15 in allegato B).

I Capo I contiene le disposizioni (articoli 1 e 2) che conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Nello stesso Capo viene anche conferita una delega biennale per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento

comunitario (articolo 3) e viene prevista la delega al Governo all'emanazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge comunitaria 2007 per il recepimento di direttive, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie (articolo 5).

Durante i lavori parlamentari, è stato aggiunto l'art. 6 recante modifiche alla legge 11 del 2005, concernenti in particolare:

- a) l'inserimento di una norma sul Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), il quale, ai fini dell'ottimizzazione del suo funzionamento rispetto alle esigenze emerse, potrà valersi di personale in comando (massimo venti unità) proveniente da altre amministrazioni;
- b) la previsione che una serie di dati di mero rilievo conoscitivo (numero delle procedure di infrazione, direttive da attuare in via amministrativa, ecc.) siano contenute, anziché nella Relazione illustrativa come attualmente previsto, in una nota aggiuntiva al disegno di legge comunitaria, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente; in questo modo il documento diviene strumento più efficiente rispetto all'istanza parlamentare di disporre di informazioni aggiornate;
- c) il trasferimento dalla sede della legge comunitaria annuale alla più organica fonte legislativa di cui alla legge 11/2005 della norma che autorizza il recepimento con regolamento di disposizioni comunitarie di attuazione di direttive o di altri atti comunitari;
- d) in materia di rivalsa da parte dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario è stato previsto:
 - il trasferimento dalla sede della legge finanziaria (2007) alla più organica fonte legislativa di cui alla legge 11/2005 delle modalità di esercizio delle necessarie modalità di esercizio;
 - per le regioni a statuto speciale e per le province autonome "si provvede attraverso specifiche norme di attuazione statutaria";
- e) per quanto riguarda gli aiuti di Stato istituiti dalle regioni e dalle province autonome, queste disciplinano, con proprie norme, le procedure per il recupero degli aiuti dichiarati illegali;
- f) nella relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sarà inserito un rapporto sull'attività del CIACE;
- g) nell'ambito dello scambio di informazioni tra Governo e Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di precontenzioso, è stata introdotta una previsione secondo la quale devono essere trasmessi alle Camere gli atti inerenti le procedure di infrazione poste alla base di atti normativi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativa alla tutela della riservatezza nonché del segreto professionale e d'ufficio.

Il Capo II contiene disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento comunitario, nonché criteri specifici di delega legislativa. Tra le disposizioni inserite nel Capo II, durante i lavori parlamentari, si segnalano:

- ✓ la riformulazione dell'art. 2449 del codice civile - recante norme sulla partecipazione in società dello Stato o enti pubblici (golden share) - oggetto di una procedura di infrazione, al fine dell'armonizzazione con le norme comunitarie;
- ✓ il recepimento diretto della direttiva 2006/138 (in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto);
- ✓ una disposizione in materia di irregolarità dei prodotti soggetti ad accisa, introdotta con emendamento del Governo al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia del 12 dicembre 2002 pronunciata su domanda pregiudiziale, nella causa n. C-395/2000.

Il Capo III reca il conferimento al Governo di delega legislativa per l'attuazione delle decisioni-quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. "terzo pilastro" dell'Unione europea), nonché l'indicazione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della predetta delega.

Si tratta, più specificamente, delle seguenti decisioni:

- ✓ decisione-quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (si segnala la rilevanza del contributo parlamentare nella definizione dell'ambito soggettivo e della collocazione sistematica);
- ✓ decisione-quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, che stabilisce le regole in base alle quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro;
- ✓ decisione-quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, che intende assicurare la compatibilità delle normative applicabili dagli Stati membri in materia di confisca al fine di migliorare la cooperazione tra gli stessi a riguardo;
- ✓ decisione-quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, che estende l'applicazione del principio anche a tali sanzioni.

Completano lo schema di disegno di legge gli allegati A e B.

Questi contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza fra i due allegati è data dall'iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le direttive contenute nell'allegato B è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Il

passaggio alle Commissioni parlamentari è previsto anche per gli schemi di decreto legislativo di attuazione di direttive inserite in allegato A, qualora contengano sanzioni penali.

Si riporta di seguito l'elenco delle direttive inserite negli allegati A e B:

Allegato A

2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE e fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Allegato B

2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio
2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE
2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio;
2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie
2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata);
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche
2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.

2.4 Il disegno di Legge comunitaria 2008

Lo schema di disegno di legge, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2008", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, è stato predisposto in aderenza a quanto sancito dagli articoli 8 e 9 della legge n. 11/2005. Esso mantiene, in gran parte, la struttura delle precedenti leggi comunitarie e allo stesso tempo conferma le importanti novità previste dal disegno di legge comunitaria 2007: in particolare, l'allineamento del termine per l'esercizio della delega legislativa al termine di recepimento fissato dalle singole direttive e la delega al Governo per l'attuazione delle decisioni-quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Sono stati, inoltre, introdotti due interventi normativi:

- ✓ in aggiunta ai consueti criteri generali di delega legislativa, è stato inserito un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi, posto anche dalla Commissione europea ed indicato dal Piano di Azione per la Semplificazione (PAS) per il 2007;
- ✓ è stata apportata una modifica alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, per quanto concerne i contenuti della legge comunitaria annuale; in particolare, è stata eliminata la previsione relativa all'indicazione dei principi fondamentali per singola materia contenuta nella legge comunitaria nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione ad atti comunitari in caso di legislazione concorrente. Si è ritenuto opportuno procedere al descritto intervento, in considerazione delle incertezze conseguenti alla collocazione dei principi nella fonte de qua, principi che invece rinvengono una più completa indicazione in specifici interventi normativi, o che al più possono essere desunti dalla normativa statale vigente.

Il provvedimento si compone di tre capi e due allegati.

Il Capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa, per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, da recepire con decreto legislativo.

I due allegati (A e B) contengono l'elenco delle direttive (complessivamente 7 direttive, di cui 2 nell'allegato A e 5 nell'allegato B) da recepire con decreto legislativo in base al criterio della differenziazione già definito negli anni precedenti e di cui si è detto supra con riferimento alla legge comunitaria 2007.

Tra le direttive che sono state inserite in Allegato B si segnalano le seguenti.

- ✓ La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (che considerata la rilevanza è meglio approfondita nell'apposito § della presente relazione), da attuare entro

il 28 dicembre 2009, che prevede molteplici adempimenti a carico degli Stati ed in particolare:

- ✓ la predisposizione di uno sportello unico attraverso il quale (anche “a distanza e per via elettronica”) i prestatori di servizi possono adempiere a tutte le procedure e le formalità per l'accesso e per l'esercizio di attività di servizi;
- ✓ il monitoraggio di tutta la normativa che riguarda l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio per verificarne la compatibilità con i criteri dettati dalla direttiva;
- ✓ la previsione di forme di cooperazione amministrativa efficaci con gli Stati membri al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi;
- ✓ La direttiva 2007/65/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE concernente l'esercizio delle attività televisive (c.d. direttiva Tv senza frontiere), e che comporterà rilevanti modifiche al Testo unico della radiotelevisione;
- ✓ La direttiva 2007/66/CE, che riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il Capo II contiene le disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento comunitario, nonché criteri specifici di delega legislativa.

L'articolo 7 conferisce delega al Governo per l'adozione di un testo unico che provvederà a disciplinare in modo organico la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 8 contiene norme volte a risolvere alcune procedure di infrazione relative alla trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 97/36/CE (che modifica la direttiva 89/552/CE concernente l'esercizio delle attività televisive, c.d. “Televisione senza frontiere”). In particolare, la norma serve a rendere più incisivo il sistema sanzionatorio per le violazioni della normativa comunitaria.

Il Capo III, infine, contiene le disposizioni occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale:

- ✓ la decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
- ✓ la decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

In ossequio a quanto disposto dalla legge n. 11 del 2005, nella relazione illustrativa sono elencate le direttive pubblicate nel corso del 2007 già attuate e da attuare in via amministrativa (20 già recepite e 35 ancora da recepire), nonché le procedure di infrazione ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia. La legge comunitaria de qua fornisce, per la prima

volta, specifiche indicazioni sulle direttive già attuate e da attuare, sì da fornire un quadro informativo completo ed immediato accesso.

Sono altresì riportati gli atti normativi di recepimento delle direttive da parte delle Regioni nel corso del 2007. Trattasi di adempimento previsto dalla legge n. 11/2005, all'art. 8, co. 5 lett. e), ai sensi del quale: l'elenco deve essere predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno. Al fine di una completa e tempestiva conoscenza da parte dello Stato, appare fondamentale il corretto adempimento di tale disposizione così come di quella di cui al comma 3 dello stesso articolo ai sensi del quale "Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti (...) e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere".

Si riporta di seguito l'elenco:

Regione Abruzzo

Direttiva	Norma di recepimento
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale	Legge Regionale 17 Luglio 2007 n. 23 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativo al rendimento energetico nell'edilizia	Legge regionale 25 giugno 2007, n.17 Disposizioni in materia di esercizio manutenzione ed ispezione degli impianti termici
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche dei rifiuti	Legge Regionale 17 Luglio 2007 n. 22 promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli
Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 in materia di rifiuti Direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 in materia di rifiuti pericolosi Direttiva 94/62/CEE del parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio	Legge Regionale 19 dicembre 2007, n. 45 norme per la gestione integrata dei rifiuti

Regione Emilia-Romagna

Direttiva	Norma di recepimento
Direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 16 dicembre 2003, c.d. Seveso II Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale	Legge regionale n. 4 del 6 marzo 2007 adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali
Direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione	Legge Regionale del 6 Luglio 2007 n. 10 norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici	Legge regionale 6 marzo 2007 n. 3 disciplina dell'esercizio e delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE

Regione Friuli Venezia Giulia

Direttiva	Norma di recepimento
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	Legge Regionale 14 giugno 2007 n. 14 (Legge comunitaria per l'anno 2006)
Direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione	Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 norme in materia di risorse forestali

Regione Lombardia

Direttiva	Norma di recepimento
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici	Legge Regionale 5 febbraio 2007 n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga) Legge Regionale 5 febbraio 2007 n. 3 legge quadro sulla cattura di richiami vivi

Regione Valle d'Aosta

Direttiva	Norma di recepimento
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	Legge Regionale 21 maggio 2007 n. 8 disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge comunitaria 2007)
Art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici	Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 Manutenzione del sistema normativo regionale

Regione Veneto

Direttiva	Norma di recepimento
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici	Legge Regionale 16 agosto 2007 n. 24 modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005 n. 13 ed alla legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50.
Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento	Legge regionale 16 agosto 2007 n. 26, modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985 n. 33

Provincia autonoma di Trento

Direttiva	Norma di recepimento
Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; Direttiva 2001/18/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio; Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	Legge provinciale 23 maggio 2007, n.11 Governo del Territorio forestale e montano dei corsi d'acqua e delle aree protette

Si riporta di seguito l'elenco delle direttive inserite negli allegati A e B:

Allegato A

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni
2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni

Allegato B

2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici

2.5 Ipotesi di lavoro

Lo sforzo sistematico profuso per la definizione di procedimenti idonei ad un efficiente ed efficace adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario ha prodotto, come sopra evidenziato, risultati apprezzati anche nelle sedi europee.

Oltre alla qualità della normazione interna rispetto agli obiettivi ed ai principi definiti dal legislatore comunitario, alla quale contribuiscono le amministrazioni statali e quelle regionali, il profilo di maggiore significatività continua a restare il rispetto dei termini d'adeguamento al diritto comunitario.

Nel corso del 2007, è stato registrato un sensibile miglioramento in termini di riduzione sia del numero di procedure di infrazione sia del deficit di trasposizione delle direttive comunitarie.

Obiettivo del Governo è di confermare i risultati ottenuti e di innovare l'attuale sistema al fine di ridurre gli elementi che rallentano il processo di adeguamento. Grazie all'indispensabile contributo delle amministrazioni statali e delle regioni, anche quest'anno sono state raccolte indicazioni su aspetti problematici da risolvere e suggerimenti per consentire procedimenti di adeguamento potenzialmente più celeri rispetto al presente.

Con riferimento al deficit di trasposizione delle direttive comunitarie del mercato interno, si intende puntare sin d'ora al traguardo dell'1%, che la Commissione ha indicato come obiettivo per il 2009.

A tal fine, il coordinamento dell'attività di recepimento delle 55 direttive considerate rilevanti ai fini del prossimo scoreboard è già iniziato, con le medesime modalità sperimentate in occasione della precedente rilevazione, ma con maggiore anticipo rispetto al termine (aprile 2008), fissato dalla Commissione per la comunicazione ufficiale dei relativi strumenti di attuazione in via legislativa e in via amministrativa.

Al contempo, prosegue l'attività di messa a punto di nuove soluzioni sistematiche intese al rapido ed efficiente adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, in aderenza agli indirizzi del Comitato Interministeriale che attraverso l'annuale Piano di azione